



COMUNE DI NARNI

Provincia di Terni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO II - USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 4 SUOLO PUBBLICO – OCCUPAZIONI - LAVORI E DEPOSITI

ART. 5 RIPRISTINO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 6 DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA

ART. 7 CAMPEGGIO LIBERO - SOSTA DEI CARAVAN E AUTOCARAVAN

ART. 8 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

TITOLO III - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 9 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART. 10 SGOMBERO DELLA NEVE NELL'ABITATO

ART. 11 RIPULITURA TERRENI INCOLTI

ART. 12 RAMI E SIEPI

ART. 13 INDUMENTI E BIANCHERIA APPESI ALLE FINESTRE

ART. 14 BATTITURA DI TAPPETI, STUOIE, ECC.

ART. 15 INNAFFIAMENTO DI FIORI SU BALCONI E FINESTRE

TITOLO IV – TUTELA AMBIENTALE

ART. 16 DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI

ART. 17 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART. 18 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO

TITOLO V – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 19 ESERCENTI COMMERCIALI, FIERE E MERCATI, SUONATORI AMBULANTI, CANTANTI E SIMILI

ART. 20 ARTI, MESTIERI ED ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 21 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

TITOLO VI – DETENZIONE ANIMALI

ART. 22 CUSTODIA DEI CANI

ART. 23 INSUDICIAMENTO DEL SUOLO DA PARTE DI ANIMALI

ART. 24 DIVIETO DI TENERE ANIMALI NEI CENTRI ABITATI

ART. 25 COLOMBI

TITOLO VII – IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

ART. 26 FONTANELLE PUBBLICHE

ART. 27 TUTELA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI VIALI E DELLE AREE VERDI

TITOLO VIII – VARIE

ART. 28 ACCATTONAGGIO

ART. 29 ARTISTI DI STRADA

ART. 30 SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

TITOLO IX – CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 31 SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

ART. 33 RELAZIONE ANNUALE

ART. 34 PUBBLICITA'

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, prevenire e contrastare condizioni di disagio e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento è efficace, ove non diversamente disposto, in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:

- Uso di aree e spazi pubblici
- Integrità del patrimonio pubblico
- Pulizia e decoro degli spazi ed aree pubbliche
- Tutela ambientale
- Quietè pubblica e privata
- Detenzione di animali
- Impianti pubblici ed aree verdi.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni del presente Regolamento compete al personale della Polizia Municipale ed agli altri agenti ed ufficiali di P.G. di cui all'art. 57 del c.p.p.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

TITOLO II

USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 4

Suolo pubblico – occupazioni – lavori e depositi.

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

E' vietato occupare suolo pubblico senza specifico provvedimento autorizzatorio.

Art. 5

Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia. Laddove le pavimentazioni stradali siano state realizzate con materiali di particolare pregio o siano state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalità di esecuzione, dovrà essere richiesto, per il rilascio della

concessione, il versamento di adeguata cauzione a garanzia di eventuali danni, il cui ammontare sarà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 6

Divieto di utilizzo di acqua pubblica

Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare e/o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio veicoli, dei tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori ecc.).

Art. 7

Campeggio libero - Sosta dei caravan e autocaravan

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art 8

Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, di inchiostro simpatico, di farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.

TITOLO III

PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9

Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi, delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nel rispetto delle altre norme in materia.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Le aree intorno ai fabbricati devono essere tenute, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti .

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di vario genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 10

Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

Art. 11

Ripulitura terreni incolti

A tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate, li dovranno tenere liberi da vegetazione spontanea.

Art.12

Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo e/o intralcio a cura dei proprietari o locatari.

Inoltre, a tutti i proprietari o soggetti aventi titolo sui terreni che confinano con il corpo delle strade di pubblico transito del territorio di competenza del Comune di Narni è fatto obbligo di:

1. tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade di pubblico transito e relative pertinenze, ne arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
2. tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità e/o che restringono sia in altezza che in larghezza le

dimensioni utili delle carreggiate sulle strade di pubblico transito, eliminando i potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

3. qualora per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati su terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, tutto ciò venga rimosso nel più breve tempo possibile;

Qualora, durante le attività di controllo, prevenzione e accertamento, venga ravvisato il potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti fruitori delle strade di pubblico transito, l'Amministrazione Comunale procederà senza ulteriore comunicazione, ove ne ravvisi la necessità, ad attivarsi con azioni di tutela ed ingerenza straordinaria che si possono concretizzare anche con l'esecuzione coattiva degli interventi necessari per la rivalsa di spese nei confronti dei proprietari o soggetti aventi titolo, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste a norma di legge e ferme restando le responsabilità specifiche a carico degli stessi soggetti in merito a qualunque evento o danno che si verificasse nei confronti di Terzi in dipendenza del mancato adempimento a quanto disposto in materia dal Nuovo Codice della Strada.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 salvo aggiornamenti, e alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi o della rimozione delle opere abusive, da eseguirsi a cura del Comune di Narni e con addebito delle relative spese a carico del proprietario, ai sensi dell'art. 29 comma 3 e 4 del D. Lgs. 285/1992.

Art. 13

Indumenti e biancheria appesi alle finestre

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

Art. 14

Battitura di tappeti, stuoie ecc.

Dopo le ore 08.00 e fino alle ore 22.00, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze e da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

Art. 15

Innaffiamento di fiori su balconi e finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

TITOLO IV

TUTELA AMBIENTALE

Art. 16

Divieto d'accensione dei fuochi

E' proibito accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie e delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.

Art. 17

Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

In caso di invasi artificiali gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Art. 18

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

TITOLO V

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 19

Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Art. 20

Arti, mestieri ed attività rumorose

In città e negli altri centri abitati del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, è consentito, escluso i giorni festivi, nei limiti dei seguenti orari:

- dalle ore 7.00 alle ore 14,00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

Il sabato l'uso di tali macchine ed impianti è sempre consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

In ogni caso, potranno essere concesse deroghe all'orario da parte del Dirigente competente con proprio atto motivato.

Art. 21

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

TITOLO VI DETTENZIONE ANIMALI

Art. 22

Custodia dei cani

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente individuate;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, ovvero su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da **€75,00 ad €500,00**.

Art. 23

Insudiciamento del suolo da parte di animali

I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi.

Art. 24

Divieto di tenere animali nei centri abitati

All'interno del centro abitato è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

E' inoltre vietato tenere galline, piccioni, conigli ed altri animali di bassa corte, nei cortili e nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai locali di ricovero per animali da esperimento, utilizzati in loco.

E' consentita la custodia di animali di bassa corte negli orti, purché entro ricoveri conservati ben puliti e situati ad una distanza minima di 20 metri da qualsiasi abitazione, residenze, pertinenze, manufatti e impianti sportivi utilizzati da persone (es. piscine, gazebo, strutture sportive ecc.), e comunque nel numero massimo di 15 capi complessivi.

Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di

ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da un eventuale regolamento condominiale per la gestione degli animali da affezione.

Art. 25

Colombi

All'interno dei centri abitati è vietato a chiunque non autorizzato alimentare colombi che vivono allo stato libero.

TITOLO VII

IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Art. 26

Fontanelle pubbliche

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

Art. 27

Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

Nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati. E' altresì vietato transitare con veicoli in tali aree nonché permettere ai cani e ad altri animali di calpestare le aiuole.

TITOLO VIII

VARIE

Art 28

Accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine, con insistenza, molestia ed in modo offensivo.

Art. 29

Artisti di strada

Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o le specifiche autorizzazioni previste dall'art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti di strada, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, non possono intrattenersi nella stessa via o piazza per oltre 2 ore e tornare nello stesso luogo prima del decorso di 4 ore.

E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili.

Art. 30

Servizi igienici nei locali pubblici

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

TITOLO IX CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31

Sanzioni Amministrative

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e sono punite, salvo diversa e specifica previsione, con la sanzione amministrativa da **€50,00 ad €500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Abrogazione norme precedenti

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato.

Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente regolamento.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.